



TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
IL PRESIDENTE F.F.

Decr. n. 96/2025

Oggetto: Decreto ex art. 175 bis comma 4 c.p.p.: sospensione temporanea dell'utilizzo dell'applicativo APP per l'adozione ed il deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi alle fasi processuali di cui al Libro V titolo IX libro VI titoli II, V e V bis ed al giudizio dibattimentale e predibattimentale.

Visto l'art. 1, comma 1 e 2, del Decreto del Ministero della Giustizia emesso in data 27 dicembre 2024 n. 206 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 31 dicembre 2024) che apporta modifiche all'art. 3 D.M. 29 dicembre 2023 n. 2017, prevedendo che *"...salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1 gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) Tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione... sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche "*;

visto l'art. 1 comma 3 e 4 del sopra menzionato D.M. n. 206/2024, il quale statuisce che: *"sino al 31 dicembre, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1 lettere c) e d), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche ...fermo quanto previsto dai commi 1,2 e 3, sino al 31 marzo 2025*

1

parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale...

visto l'art. 175 bis, comma 4, c.p.p., che consente al Dirigente dell'Ufficio Giudiziario di valutare i casi accertati di malfunzionamento dei sistemi informatici, anche qualora tale malfunzionamento non sia certificato dal Direttore Generale per i Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia, al fine di consentire la redazione ed il deposito degli atti in forma analogica;

letta la delibera del CSM in data 12.12.2024 con allegato il parere della STO con il quale si evidenziavano tutte le criticità derivanti dalle interazioni disfunzionali degli applicativi informatici in uso agli uffici giudiziari;

richiamato i precedenti provvedimenti dello scrivente n. 2 del 10 gennaio 2025, n. 28 del 14 febbraio 2025 e n. 58 del 27 marzo 2025 con cui era stata disposta l'autorizzazione dei soggetti abilitati interni, ai sensi dell'art. 175 bis comma 4, c.p.p., a redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. C.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova) nonché relativi all'udienza dibattimentale e predibattimentale, dapprima, **fino alla data del 15 febbraio 2025 e, successivamente, fino alle date del 31 marzo 2025, 30 aprile 2025 e 31 maggio 2025;**

letta le relazioni del Magrif settore penale predisposte nelle date 14 e 28 maggio 2025, sentiti per le vie brevi i magistrati, togati ed onorari, del settore penale e rilevato che sono state riscontrate aporie sull'applicativo APP che lo rendono non compatibile con il PPT quali, a titolo meramente esemplificativo, la mancanza e la inidoneità di modelli di atti, la mancata registrazione delle attività sul registro SICP (col conseguente ingenerarsi di false pendenze), la strutturale impossibilità di procedere al deposito telematico di documenti nel corso delle udienze, sia camerale che dibattimentali, il difetto di adeguate dotazioni organiche per la gestione totalmente digitale del fascicolo in udienza (mancano pc fissi e relativi monitor da porre a servizio della postazione del giudice), la permanente difficoltà in capo agli Uffici Gip-Gup (per le udienze preliminari) e Procura della Repubblica in sede (in relazione alle udienze predibattimentali) alla formazione del fascicolo del dibattimento ed altre diffuse anomalie tutte specificate in dettaglio nelle relazioni depositate;

considerato che, a decorrere dall'1 gennaio 2025, è stato introdotto dal Ministero della Giustizia il regime obbligatorio del cosiddetto binario unico

(mediante il deposito con modalità esclusivamente telematiche di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni) avente ad oggetto le fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta della parti ex artt. 444 ss. C.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per espletamento della messa alla prova), nonché quelle riguardanti l'udienza dibattimentale e quella predibattimentale accanto al regime del binario unico delle archiviazioni di cui agli artt. 408, 409, 410, 411, e 415 c.p.p., nonché alla riapertura delle indagini di cui all'art. 414 c.p.p. regolato dal D.M. del 29 dicembre 2023 n. 2017;

rilevato che, a decorrere dal 31 marzo 2025, è stato introdotto il regime del binario unico anche per i riti speciali di cui al Libro V Titoli I, III e IV (rito abbreviato, giudizio direttissimo e giudizio immediato);

ritenuto che si tratta di un provvedimento destinato ad incidere in maniera significativa sulle attività dell'udienza preliminare e del giudizio dibattimentale e suscettibile di generare problematiche di natura informatica in grado di ripercuotersi sull'attività processuale e sul lavoro dei magistrati e del personale, con un rallentamento delle risposte giudiziarie contrario anche al principio di celere definizione del procedimento penale, non essendo stato realizzato un adeguato periodo di sperimentazione, considerato che l'applicativo APP veniva aggiornato (mediante l'implementazione delle nuove funzionalità) soltanto nelle date del 16 dicembre 2024 e del 30 dicembre 2024;

ritenuto, pertanto, che sussistano criticità derivanti dall'immediata obbligatorietà del regime del binario unico relativamente a fasi processuali caratterizzate dall'assenza di un'adeguata sperimentazione e dalla mancata segnalazione della verifica della corretta gestione del flusso informatico;

considerato che, allo stato, a seguito dell'entrata in vigore del testo governativo sopra indicato, emerge la necessità di procedere gradualmente all'implementazione dell'applicativo APP, ritenendo opportuno mantenere il regime del doppio binario (con la possibilità per i magistrati ed il personale amministrativo di adottare e depositare atti in formato nativo/digitale ed atti analogici) almeno fino al 15 settembre 2025, al fine di consentire le opportune verifiche in ordine alle dotazioni necessarie per procedere all'utilizzo di APP, nonché per garantire un adeguato periodo di sperimentazione delle funzionalità introdotte recentemente, al fine di consentire l'effettiva verifica della funzionalità degli strumenti informatici in dotazione e la segnalazione di profili problematici inerenti all'utilizzo dell'applicativo informatico;

rilevato che tale sperimentazione, lungi dal volere ritardare la funzionalità del positivo progresso telematico del procedimento penale, appare tuttavia necessaria per evitare blocchi o rallentamenti negativi per il corretto esercizio della giurisdizione, specie nell'ottica di non generare conseguenze negative sul



dato fondamentale del *disposition time* la cui costante riduzione è prevista in base al progetto PNRR entro la data del 30 giugno 2026;

rilevato che il ricorso alle modalità analogiche al posto di quelle digitali non appare poter configurare alcuna nullità degli atti dal momento che le nullità in tema di forma e sottoscrizione dei documenti sono solo quelle tassativamente elencate nel codice di rito, con riferimento agli artt. 110 e 111, con possibilità, prevista dall'art. 111 bis c.p.p., di prevedere eccezioni nei casi di malfunzionamento;

P.Q.M.

ACCERTA ED ATTESTA

Il malfunzionamento del sistema informatico APP del Tribunale di Marsala con decorrenza dall'1 gennaio 2025

DISPONE

che i soggetti abilitati interni sono autorizzati, ai sensi dell'art. 175 bis comma 4, c.p.p., a redigere e depositare, anche con modalità analogiche (mediante il regime del cosiddetto doppio binario) gli atti, documenti, richieste e memorie relativamente alle fasi disciplinate dal Libro V Titolo IX (udienza preliminare), Libro VI Titoli II, V e V-bis (applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. C.p.p., decreto penale di condanna e rito della sospensione del procedimento per messa alla prova) nonché relativi all'udienza dibattimentale e predibattimentale **fino alla data del 15 settembre 2025**.

4

Tali atti saranno senza ritardo convertiti in copia informatica ad opera dell'Ufficio che li ha formati e ricevuti ai sensi dell'art. 110 comma quarto c.p.p.

Gli atti e documenti formati e depositati in forma di documento analogico saranno convertiti, senza ritardo, in documento informatico ed inseriti nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 111 ter, comma terzo, c.p.p.

Manda al Magrif del settore penale di dare corso ad ogni conseguente comunicazione ed adempimento e di provvedere a far pervenire ulteriore relazione entro la data del **5 settembre 2025** per la verifica della funzionalità dell'applicativo in oggetto e della sussistenza di eventuali ulteriori disfunzioni.

Dispone di convocare in via d'urgenza, con separati provvedimenti, una o più riunioni dell'intero settore penale, dandone notizia al Magrif per il settore penale, al Dirigente Amministrativo, ai direttori del settore penale, al Procuratore della Repubblica e al Magistrato Referente per l'Informatica della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, al fine di adottare misure organizzative idonee al raggiungimento degli standard informatici richiesti dalla disciplina legislativa e dalla normativa ministeriale vigenti in materia.

Dispone




che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito del Tribunale di Marsala; che il presente provvedimento venga altresì comunicato al Presidente della Corte d'Appello di Palermo, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, ai giudici ordinari e onorari del settore penale, al Magrif del settore penale del Tribunale di Marsala, al Magrif della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala, al RID, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala e alla Camera Penale di Marsala nonché al Ministero della Giustizia, Dipartimento della transizione digitale, Direzione Generale dei Servizi Automatizzati, al Consiglio Giudiziario di Palermo, al CSM –settima commissione.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo con decorrenza dall'1 giugno 2025.

Marsala, 29 maggio 2025

Il Presidente del Tribunale f.f.
Vito Marcello Saladino



TRIBUNALE di MARSALA
Depositato in Segreteria di Presidenza
Marsala, ... 29 MAG 2025 ...
Il Difensore
Caterina Augugliaro

Al Presidente del Tribunale di Marsala

Il sottoscritto Massimiliano Alagna, nella veste di Magrif addetto al settore penale presso questo Ufficio, rappresenta quanto segue.

Già con le relazioni redatte in data 09.01.2025, 12.02.2025, 20.03.2025 e 28.04.2025 lo Scrivente ha segnalato plurime criticità rispetto all'utilizzo di APP 2.0, il cui impiego è stato generalizzato a partire dal 01.01.2025 in forza del D.M. n. 206 del 27.12.2024, che ha imposto l'obbligo di deposito telematico per tutti gli atti, richieste e documenti relativi al giudizio dibattimentale e predibattimentale, ad esclusione di quelli inerenti al giudizio abbreviato, direttissimo e immediato (per i quali è stato previsto un doppio binario fino al 31.03.2025) e di quelli cautelari e di impugnazione avverso il sequestro probatorio (per i quali è previsto un doppio binario fino al 31.12.2025).

Ciò posto, l'utilizzo in prima persona del nuovo sistema e il confronto con i Colleghi, i tecnici informatici addetti all'Ufficio e il personale di Cancelleria hanno permesso di accertare che solo alcune delle segnalate difficoltà emerse nell'utilizzo di APP 2.0 sono state risolte: si evidenzia, in tal senso, l'attuale possibilità di vistare i verbali di udienza da parte del Magistrato e la predisposizione di utili funzioni quali la firma massiva dei verbali d'udienza, il deposito massimo degli atti già firmati (con le problematiche sul punto che saranno evidenziate nel prosieguo) e l'implementazione delle cartelle presenti sul *desk* della pagina iniziale dell'applicativo.

Persistono, però, i principali problemi già segnalati, ai quali se ne sono aggiunti di nuovi.

Sotto il profilo dell'utilizzo dell'applicativo in udienza occorre innanzitutto evidenziare che nell'ipotesi di sostituzione di un collega assente, il sostituto non può accedere al fascicolo se non dopo una macchinosa attività della Cancelleria, che si trova costretta ad assegnare i fascicoli al sostituto e, terminata l'udienza, riassegnarli nuovamente al titolare.

Con riferimento alla materiale gestione del fascicolo digitale in udienza, poi, deve segnalarsi che lo Scrivente si è attivato per garantire la predisposizione di un collegamento alla RUG a disposizione del Giudice




in ogni aula d'udienza, ma difettano ancora le dotazioni informatiche necessarie alla gestione totalmente digitale del fascicolo.

Ed infatti, mancano dei PC fissi e, soprattutto, dei monitor di almeno 32 pollici da porre a servizio della postazione del Giudice, condizione indispensabile per consultare gli atti presenti su APP 2.0: in tal senso è stata inviata in data 27.01.2025 dallo Scrivente ai RID competenti per il Distretto una relazione (già allegata in precedenza) ricognitiva delle dotazioni necessarie, che fa seguito ad altra richiesta (già allegata in precedenza) rivolta direttamente al Ministero della Giustizia dal Tribunale di Marsala e non ancora compiutamente soddisfatta.

Accanto alla materiale difficoltà di accesso al fascicolo in udienza per le carenze strumentali indicate, deve segnalarsi l'estrema difficoltà di consultazione del fascicolo su APP 2.0, posto che continuano a persistere i limiti segnalati in precedenza, con le ulteriori specificazioni che seguono:

- molti atti risultano nominati come "atti generici" (problema già segnalato);
- non esiste un sistema di suddivisione tematica dei documenti in cartelle, come invece è previsto su TIAP (problema già segnalato);
- gli atti trasmessi dalle parti vengono automaticamente inseriti nel fascicolo senza possibilità di espunzione nel caso di mancata ammissione da parte del Giudice, con conseguente difficoltà per quest'ultimo di comprendere ciò che fa parte del compendio a sua disposizione (problema già segnalato);
- la maggior parte dei fascicoli pendenti risulta privo di documenti diversi da quelli prodotti nel corso del dibattimento dalle parti (il P.M. tramite APP e gli Avvocati tramite il portale deposito atti). Ciò, tra l'altro, rende sostanzialmente impossibile consultare mediante l'applicativo i fascicoli pendenti in fase predibattimentale, che giungono nella disponibilità del Giudice senza atti visionabili (problema già segnalato);
- i fascicoli che provengono da udienza preliminare non contengono nemmeno il decreto che dispone il giudizio, nonostante lo stesso risulti firmato digitalmente dal Giudice e depositato su App, come emergente d'altra parte dalla consultazione del Tiap, sul quale è presente il decreto che dispone il giudizio con firma digitale del suo



estensore. Come già evidenziato nella precedente relazione si segnala, tuttavia, che alcuni degli ultimi fascicoli trasmessi dal Gup presentano il decreto che dispone il giudizio, ma si tratta comunque di una quantità limitata rispetto al totale.

Deve, poi, ribadirsi quanto ampliamento riferito nell'ultima relazione trasmessa, ovvero l'ulteriore problema relativo all'acquisizione delle prove documentali in udienza.

Ed infatti, laddove, le parti intendessero depositare dei documenti direttamente in udienza (senza, quindi, anticiparli per il tramite del deposito telematico, circostanza che, in ogni caso, crea il problema già evidenziato della loro eventuale espunzione dal fascicolo nel caso in cui il Giudice non li ammetta), l'impiego in via esclusiva di APP 2.0 impedirebbe l'acquisizione degli stessi in formato analogico, con un'inammissibile – a parere di chi scrive – limitazione del diritto delle parti di decidere come estrinsecare al meglio la propria strategia.

Ed infatti, si ritiene di non poter aderire all'interpretazione dell'art. 111 *bis*, comma 3, c.p.p. fornita dal Ministero, tesa ad inquadrare tale disposizione come lo strumento per disporre in via ordinaria l'acquisizione dei documenti in analogico con successiva digitalizzazione degli stessi da parte della Cancelleria: la previsione, infatti, permette il ricorso a tale meccanismo come valvola di sicurezza finale e solo in presenza di *“atti e documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali, non possono essere acquisiti in copia informatica”*. Ne discende che, in assenza di atti per loro natura analogici (si pensi, per esempio, ad un testamento olografo o ad un atto falso, la cui acquisizione al compendio probatorio deve necessariamente avvenire in originale) o la cui acquisizione in formato cartaceo sia imposta da peculiari esigenze processuali (si pensi, ad esempio: alla costituzione della parte civile, che può avvenire anche in udienza ai sensi dell'art. 78, comma 1, c.p.p.; ad uno schizzo dei luoghi realizzato dal teste in udienza per spiegare la dinamica di un ocorso), ai sensi del comma 1 dell'art. 111 *bis* c.p.p. le produzioni delle parti devono avvenire in maniera telematica in assenza di un provvedimento di sospensione dettato *ex art. 175 bis* c.p.p.¹ e,

¹ Il comma 1 dell'art. 111 *bis* c.p.p. impone l'obbligo di deposito con modalità telematiche *“salvo quanto previsto dall'art. 175 bis”*.



quindi, per il tramite di APP 2.0. (per il P.M.) o del portale deposito atti penali (per gli Avvocati).

Ne consegue la materiale impossibilità di celebrare le udienze in assenza delle necessarie dotazioni informatiche anche per le parti (PC, collegamento ad *Internet* – con ulteriore problema di consentire l'accesso alla RUG ai Difensori - e *scanner*) e, comunque, con incredibile rallentamento delle attività d'udienza (bisognerebbe concedere il tempo alle parti di scansare e caricare quei documenti che intendono produrre e dei quali non hanno già una copia digitale).

Anche laddove si ottenessero le necessarie dotazioni informatiche, infine, si rappresenta la persistenza di un apparente problema di progettazione di APP 2.0, che di fatto impedisce - a parere dello Scrivente - di utilizzare lo stesso come canale unico di gestione in aula del processo, ovvero la mancata previsione di accesso al sistema da parte degli utenti esterni: in altre parole, nel caso di depositi effettuati dal P.M. su App 2.0 (prima dell'udienza o, in presenza delle citate dotazioni informatiche, durante la stessa), gli atti non possono essere letti autonomamente dagli Avvocati che, quindi, si trovano costretti a chiedere un termine in udienza per la loro consultazione. Ne discende che, anche laddove si predisponessero delle postazioni in udienza per il P.M. e per gli Avvocati, il processo non potrebbe comunque celebrarsi con modalità esclusivamente digitali, perché l'eventuale deposito in udienza tramite APP 2.0. di documenti da parte del P.M. non sarebbe consultabile dalle Difese, ma solo dal Giudice.

Oltre che in udienza, poi, il sistema ha manifestato plurimi limiti anche nel quotidiano deposito degli atti.

E così:

- in plurime occasioni sono stati riscontrati problemi con il visto massivo dei verbali e con il deposito massivo dei provvedimenti. A titolo meramente esemplificativo si rappresenta che:
 - o nel corso dell'udienza del 13.05.2025 tanto lo Scrivente quanto il collega Parrinello hanno riscontrato problemi nell'apposizione del visto, come segnalato nella relazione da questo Magrif trasmessa in data 14.05.2025 (allegata alla presente), ove è stato evidenziato anche il *bug* del sistema,



- che ha alterato l'orario e la data di apposizione del visto rispetto a quelli reali;
- o dopo l'udienza del 20.05.2025 lo Scrivente ha vistato i verbali, ma alcuni degli stessi, nonostante siano stati certamente ricompresi nel processo di visto massivo, non presentano il relativo logo;
 - o in più occasioni lo Scrivente ha proceduto a depositare massivamente le plurime sentenze firmate durante la camera di consiglio e, sebbene le stesse siano "uscite" dalla cartella "atti in lavorazione", alla Cancelleria non risultavano depositate e si è dovuto procedere con l'apertura dei vari fascicoli e il deposito sentenza per sentenza;
- accade spesso che il sistema risulti incredibilmente lento, con estenuanti caricamenti di pagina incompatibili con i tempi della camera di consiglio del rito monocratico, spesso caratterizzata da un elevato numero di fascicoli portati in decisione e dalla necessaria ripresa delle attività d'udienza nel pomeriggio. Si rappresenta che in data 22.05.2025 lo Scrivente, a fronte della necessità di caricare su APP n. 4 sentenze durante la camera di consiglio e vista l'estrema lentezza del sistema, è stato costretto ad optare per il deposito cartaceo per non portare un ritardo eccessivo nell'inizio dell'udienza pomeridiana;
- si è verificato in più occasioni che inspiegabilmente alcuni colleghi si ritrovino nella propria pagina di APP degli atti asseritamente lavorati da altri Giudici, circostanza impossibile visto il limite di accesso che ogni Magistrato ha ai fascicoli del proprio ruolo. In tal senso:
- o in data 28.04.2025 il collega Parrinello si è trovato un verbale asseritamente redatto e caricato dallo Scrivente (anziché dal funzionario UPP Caradonna che aveva provveduto a ciò), che il sistema ha permesso di firmare al Cancelliere ma non anche al Giudice, che ha dovuto provvedere in analogico (come esplicitato nella relazione trasmessa da questo Magrif in data 14.05.2025, allegata alla presente);



- o in data 28.05.2025 la collega Quittino ha rinvenuto nella sua cartella una sentenza emessa dal collega Parrinello nel procedimento n. 1534/2022

Si ribadisce, poi, l'ulteriore problema già evidenziato in precedenza, ovvero che spesso i verbali relativi all'udienza di un Giudice finiscono nella cartella "atti da vistare" di altro Magistrato, senza che ciò possa essere addebitato ad un errore della Cancelleria, che non può trasmettere il verbale a soggetto diverso da quello che risulta assegnatario del fascicolo sul SICP: può accadere, pertanto, che il Giudice, nell'apporre la firma massiva dei verbali, visti anche quello di altro collega che, nel frattempo e in seguito ad un aggiornamento della pagina, è finito nella sua cartella.

Dall'Ufficio Gip, infine, sono stati segnalati dei problemi con riferimento ai procedimenti di convalida d'arresto e a quelli nei quali viene richiesta l'applicazione della misura cautelare.

Con riferimento ai primi, la Cancelleria ha segnalato allo Scrivente di non essere in grado di verificare la data e l'orario di immissione della richiesta di convalida da parte del P.M., essendo lo storico dell'atto visibile solo dalla Segreteria del P.M.: momentaneamente si sta ovviando chiedendo la collaborazione di quest'ultima, che inoltra tale storico all'Ufficio.

In relazione alle misure cautelari, poi, sono stati evidenziate più questioni.

Innanzitutto, è stato rilevato che quando la misura coinvolge più imputati, al Gip giungono più richieste che, ovviamente, vengono evase dal Giudice con un solo provvedimento, con conseguente mancata decisione (da un punto di vista informatico) per le ulteriori e creazione non solo di false pendenze ma anche di problemi per il P.M., che non può avanzare richiesta di giudizio immediato.

Un primo confronto con il Magrif della Procura ha permesso di comprendere che i Magistrati del Pubblico Ministero caricano una sola richiesta e la riferiscono a più imputati apponendo il *flag* sui vari nominativi, non comprendendosi allo stato perché il sistema generi più richieste per l'Ufficio Gip.




Sempre in tema di misure cautelari, poi, la Cancelleria segnala che una volta caricata dal Giudice la misura su APP, il Cancelliere ha a disposizione la sola funzione di annotazione, senza che, quindi, sul provvedimento risulti apposto un depositato (presente, per esempio, nelle sentenze): ciò costituisce un problema per la successiva trasmissione del provvedimento al Tribunale per il Riesame, che attualmente non lavora con APP 2.0 e che, quindi, si vedrebbe recapitata la copia cartacea del documento informatico, carente di attestazione di deposito: la Cancelleria si trova, pertanto, costretta a stampare il provvedimento per apporre il depositato e poi caricare la scansione sul sistema, con vanificazione dell'innovazione tecnologica introdotta.

Tanto si rappresenta per dovere, al fine di riassumere le problematiche accertate personalmente dallo Scrivente e quelle a questo rappresentate dai Colleghi e dal personale di Cancelleria.

Marsala, 28.05.2025

Il Magistrato per il settore penale
Massimiliano Atagna



Al Presidente del Tribunale di Marsala

Il sottoscritto Massimiliano Alagna, Magistrato in servizio presso questo Ufficio, rappresenta che in data 13.05.2025 ha proceduto alle ore 20.54 circa a vistare su APP 2.0 i verbali di udienza redatti e caricati dal Funzionario UPP Eugenio Agosta nella stessa giornata, con ottenimento del messaggio di conferma che la procedura di visto massivo era andata a buon fine.

Nonostante ciò, nella mattinata di oggi i verbali non risultavano vistati e il sistema non permetteva di apporre un nuovo visto: tale situazione si è protratta fino al pomeriggio, quando sui verbali è effettivamente comparso il visto del sottoscritto, ma con una data e un orario diversi da quelli effettivi (ovvero 15.19 del 14.05.2025 anziché 20.54 del 13.05.2025).

Si rappresenta la particolare delicatezza del problema posto – per il quale la Cancelleria sta aprendo un *ticket* - che, ove si dovesse verificare con il deposito di sentenze, potrebbe determinare un “falso” ritardo in presenza di motivazioni caricate dal Giudice su APP l'ultimo giorno utile.

Problemi analoghi si sono verificati nel corso dell'udienza del 13.05.2025 anche con riferimento alle attività gestite dal Dott. Francesco Parrinello, come comunicato con e-mail dal cancelliere Patrizia Angela Montalto, che ha riferito di aver caricato e firmato tutti i verbali d'udienza, ma che gli stessi non erano disponibili nella cartella del Giudice il quale, quindi, è stato costretto a vistarli in cartaceo.


Per completezza si riferisce altresì che il Funzionario UPP Floriana Bartola Caradonna ha rappresentato allo scrivente che con riferimento ad un verbale del 28.04.2025 relativo ad un processo celebrato dinanzi al Dott. Francesco Parrinello nel processo n. 321/2025 R.G.T., il documento caricato sul sistema dall'assistente di udienza risultava firmato dalla Dott.ssa Caradonna ma inspiegabilmente modificato in bozza dal sottoscritto, circostanza impossibile poichè non è possibile accedere ai fascicoli assegnati ad altro Giudice: ne è, poi, seguito un problema nella gestione del documento, tanto che il Dott. Parrinello non ha potuto apporre il visto su APP ed è stato costretto a firmare il documento in maniera tradizionale.



Tanto si rappresenta per dovere, allegando il verbale di udienza da ultimo indicato e le schermate restituite alla Cancelleria su APP con riferimento a tale atto.

Marsala, 14.05.2025

Il Magist. addetto alla Sezione Penale
Massimiliano Alagna

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimiliano Alagna', written over the printed name.

Fascicolo DIB NOTI 2025/321 MARSALA

Consulta i dettagli sul fascicolo, i documenti, le udienze e gli atti da completare.

Movimentazione

Gestiscitag

Azioni rapide

Redigi/carica atto da firmare

Altre azioni

Dettagli

Documenti (3)

Udienze

Atti in lavorazione (1)

Richieste

Riunione / Separazione / Trasferimenti / Riapertura

Tutti i filtri

Atti in lavorazione (1)

Mostra: Tutti gli stati

Qui troverai tutti gli atti del fascicolo da completare negli stati: In bozza, da validare, da firmare, da depositare.

Tipologia atto

Data e ora creazione

Autore ultima modifica

Data e ora modifica

Stato

Azioni rapide

Verbale udienza dibattimentale - 494, 506 c.p.p.

28/04/2025 10:30

ALAGNA MASSIMILIANO

28/04/2025 10:30

DA FIRMARE E ACQUISIRE

FIRMA E RICHIEDI VISTO

...

Storico attività

Chiudi

Visualizza lo storico delle attività sul documento.

Data e ora modifica	Utente	Azione Compiuta	Stato	Dettaglio operazione
28/04/2025 10:30	ALAGNA MASSIMILIANO	Modifica atto in bozza	Atto da firmare e comunicare	-
28/04/2025 09:28	CARADONNA FLORIANA BARTOLA	Firmato dal Segretario/Cancelliere	Atto da comunicare con opzione di richiesta visto	-
28/04/2025 09:28	CARADONNA FLORIANA BARTOLA	Creazione atto in bozza	Atto da firmare e comunicare	-

TRIBUNALE DI MARSALA

Sezione Penale

Rito Monocratico

VERBALE DI UDIENZA

- artt. 567, 480 e segg c.p.p. -

L'anno 2025 il giorno 28 del mese di Aprile alle ore 09:05 in Aula A presso il Palazzo di Giustizia di Marsala si procede alla trattazione in pubblica udienza del processo indicato in epigrafe innanzi al **Giudice Dott. Francesco Parrinello** assistito per la redazione del presente verbale dal Funzionario UPP, dott.ssa Floriana Bartola Caradonna che, espressamente autorizzata, si avvale dell'ausiliario tecnico per la riproduzione fonografica.

L'Ufficio del **Pubblico Ministero** è rappresentato dalla **dott.ssa Mariarita Signorato**

Le parti:

L'IMPUTATO NGIAYE MOHAMED Libero, non comparso
PERSONA OFFESA TUMBIOLO ALBERTO Non comparso

Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Fabrizio D'Andrea, sostituito dall'Avv. Viviana Panicola per delega orale
Assistito e difeso dall'Avv. Andrea Favata, non comparso

Il Giudice

rilevato che l'imputato non è comparso in dibattimento alla prima udienza;

considerato che il decreto di citazione a giudizio è stato regolarmente notificato;

ritenuto che non vi è prova di un legittimo impedimento dell'imputato;

rilevato inoltre che la conoscenza del processo da parte dell'imputato è desumibile dalla nomina del Difensore di fiducia e dalla modalità di notifica degli atti introduttivi, inviati presso il domicilio eletto dall'imputato nella persona del Difensore,

PQM

Dichiara l'assenza dell'imputato e dispone procedersi ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p.

Il Giudice, visto il decreto del Presidente del Tribunale n. 43/2025, rinvia il processo all'udienza del

12/05/2025 ore 09:00 aula B dinanzi al Giudice, dott. Torre.

Il presente verbale viene chiuso alle ore 09:06.

Il Funzionario UPP

Dott.ssa Floriana Bartola Caradonna



Il Giudice
Dott. Francesco Parrinello